

MERLIN. Lo ritiro, e lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sandrini?

SANDRINI. Lo ritiro, dopo le spiegazioni date dal relatore, nelle quali spero che il Governo sia consenziente, e cioè che la legge verrà immediatamente applicata alle nuove provincie, non come diritto transitorio, ma come diritto sopraggiunto.

PRESIDENTE. È stato presentato anche dall'onorevole Brunelli un ordine del giorno firmato pure dagli onorevoli Evoli, Pagella, Bisogni e Boccieri, così concepito:

« La Camera invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge inteso ad estendere i provvedimenti per il caroviveri ai sanitari pensionati, e a tutti gli impiegati degli enti locali ».

Lo mantiene, onorevole Brunelli?

BRUNELLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta?

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta quest'ordine del giorno come raccomandazione. L'argomento è oggetto di studio, ma il Governo non può accettare l'ingiunzione di presentare un progetto di legge.

EVOLI. Si tratta di un assegno di caroviveri, non di pensione.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La Camera può votarlo, noi lo accettiamo come raccomandazione: esso costituirà una forma solenne con cui la Camera manifesterà il suo intendimento, del quale il Governo terrà il massimo conto.

CAMERA GIOVANNI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERA GIOVANNI, *relatore*. Gli ordini del giorno, che riguardano i maestri e i pensionati degli enti locali, la Giunta generale del bilancio, avendo espresso lo stesso concetto in un voto proprio, li accetta.

BRUNELLI. Poichè l'ordine del giorno dell'onorevole Bubbio è sostanzialmente analogo a quello da me presentato, mi associo, e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Bubbio, di cui si è già dato lettura, e che è accettato dalla Commissione, e come raccomandazione, dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Art. 1.

« Ferme restando le concessioni di cui ai Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre stesso anno, n. 1730, sarà corrisposto un assegno mensile di lire 60:

a) ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, non superiore alle lire 8,000 annue lorde;

b) ai maestri elementari, già iscritti nei ruoli provinciali a termini dell'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e a tutti gli altri che percepiscono pensione a carico del Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole e pubbliche elementari.

« L'assegno sarà corrisposto nella misura di lire 40 mensili per le vedove, gli orfani e i genitori pensionati dei funzionari, militari, agenti, operai e maestri di cui alle lettere a) e b) ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo dell'onorevole Evoli firmato anche dagli onorevoli Brunelli, Baratta, Bianchi dott. Giuseppe, Maffi, Lombardi Nicola, Buonocore, Cerabona, Tedesco Ettore:

« Ferme restando le concessioni di cui ai Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre stesso anno, n. 1730, sarà corrisposto un assegno mensile di lire 60:

a) ai funzionari, ecc.

b) ai maestri, ecc.

c) ai sanitari iscritti nella Cassa di previdenza dei sanitari italiani. L'assegno sarà corrisposto nella misura di lire 40 mensili per le vedove, gli orfani e i genitori pensionati dei funzionari, militari, agenti, operai, maestri e sanitari di cui alle lettere a, b e c ».

EVOLI. Essendo stato approvato l'ordine del giorno dell'onorevole Bubbio, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

« Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per i pensionati e per le vedove che godano di un assegno continuativo a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ».

(È approvato).